



PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.11.2021

PREMESSA

Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone».

I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 disciplinano l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

I due nuovi canoni sostituiscono: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

I nuovi tributi sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

SOMMARIO

TITOLO PRIMO: AMBITO DI APPLICAZIONE	6
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	6
Articolo 2 - Presupposto del canone	6
Articolo 3 - Definizioni e disposizioni generali.....	7
Articolo 4 - Presupposti per la concessione e/o autorizzazione.....	9
Articolo 5 - Soggetto obbligato.....	10
TITOLO SECONDO: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	11
Articolo 6 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione e documentazione da allegare.....	11
Articolo 7 - Attività istruttoria.....	13
Articolo 8 - Obblighi del concessionario	15
Articolo 9 - Tipi di occupazione	16
Articolo 10 - Occupazioni occasionali	17
Articolo 11 - Occupazioni d’urgenza	17
Articolo 12 - Occupazioni abusive	18
Articolo 13 - Rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni.....	19
Articolo 14 - Depositi cauzionali/polizze fidejussorie.....	19
Articolo 15 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	20
Articolo 16 - Autorizzazioni all'interno di centri abitati	21
Articolo 17 - Durata.....	21
Articolo 18 - Convenzioni	21
Articolo 19 - Decadenza	22
Articolo 20 - Revoca - Rinuncia - Sospensione temporanea	23
Articolo 21 - Variazioni - rinnovo – estinzioni	23
Articolo 22 - Voltura	24
TITOLO TERZO: ESECUZIONE DEI LAVORI-SCAVI-CANTIERI-RIEMPIMENTI- RIPRISTINI -MANUTENZIONE OPERE SU DEMANIO STRADALE PROVINCIALE	25
Articolo 23 - Esecuzione e manutenzione delle opere-linee generali.....	25
Articolo 24 - Controllo esecuzione opere. Fine lavori.....	26
Articolo 25 - Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali.....	26
Articolo 26 - Condotture/impianti/reti/sottoservizi.	28

Articolo 27 - Modalità esecutive ordinarie dei lavori di realizzazione o di adeguamento di impianti esistenti sulla viabilità provinciale.....	28
Articolo 28 - Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario	29
Articolo 29 - Obblighi dei frontisti delle strade.....	29
Articolo 30 - Atti vietati.....	30
TITOLO QUARTO: DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.....	30
Capo I: Determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento	30
Articolo 31 - Suddivisione della rete stradale provinciale in categorie	30
Articolo 32 - Tariffe	31
Articolo 33 - Oggetto del canone.....	31
Articolo 34 - Criteri di applicazione del canone	32
Articolo 35 - Misura dello spazio occupato	33
Articolo 36 - Accessi - Diramazioni - Passi carrabili	33
Articolo 37 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica	34
Articolo 38 - Impianti pubblicitari, segnali turistici e di territorio, e altre tipologie	35
Articolo 39 - Esenzioni	35
Articolo 40 - Esclusione dal canone	36
Articolo 41 -Modalità e termini per il versamento del canone	37
Capo II: Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva	38
Articolo 42 - Accertamento	38
Articolo 43 - Sanzioni e indennità	38
Articolo 44 - Riscossione coattiva	39
Articolo 45 - Interessi	39
Articolo 46 - Rimborsi.....	39
Articolo 47 - Contenzioso.....	40
Articolo 48 - Controllo dei versamenti	40
Articolo 49 - Funzionario responsabile.....	41
TITOLO QUINTO: DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI.....	41
Articolo 50 - Ambito di applicazione.....	41
Articolo 51 - Definizione dei mezzi pubblicitari	41
Articolo 52 - Dimensioni dei mezzi pubblicitari	41
Articolo 53 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari.....	41
Articolo 54- Messaggi pubblicitari	42
Articolo 55 - Ubicazione lungo le strade dei mezzi pubblicitari	42

Articolo 56 - Segnali di indicazione alberghiera, industriale, turistica e di territorio.....	43
Articolo 57 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili	44
Articolo 58 -Impianti pubblicitari di servizio	44
Articolo 59 - Permessi	45
Articolo 60 - Istanze.....	46
Articolo 61 - Rinnovo	47
Articolo 62 - Diniego	47
Articolo 63 - Cessione di posizioni e mezzi pubblicitari -Voltura.....	48
Articolo 64 - Termine di installazione	48
Articolo 65 - Variazione del messaggio pubblicitario.....	48
Articolo 66 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	49
Articolo 67 - Targhette di identificazione	49
Articolo 68 - Oneri.....	50
TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	51
Articolo 69 - Disciplina transitoria	51
Articolo 70 - Rinvii e abrogazione norme esistenti	51
Articolo 71 - Entrata in vigore	51

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento, per brevità, si farà riferimento ai soli commi).

2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di competenza della Provincia di Imperia.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Imperia, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del **Canone**, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione.

Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del **Canone**, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

5. Sono fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione permanente o temporanea, anche abusiva, effettuata con qualunque mezzo o modalità delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Imperia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Imperia.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune. Comunque se l'occupazione è di suolo e spazi pubblici della Provincia il Canone relativo è comunque di spettanza dell'ente stesso.

Articolo 3

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) per “**suolo pubblico**” e “**spazi ed aree pubbliche**” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, corsi, piazze, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprasuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso;

b) per “**occupazione**” si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.

Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenirs e simili), a meno che non sia presente una zona per lo stazionamento dei veicoli in sicurezza;

c) per “**concessione o autorizzazione**” si intende l'atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente; si parla di concessione quando esiste occupazione di suolo pubblico, di autorizzazione negli altri casi; le concessioni sono normalmente a titolo oneroso;

d) per “**canone**” si intende il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione di cui alla lettera c);

e) per “**tariffa**” si intende la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicché il Canone è dovuto solo all'ente Comune.

3. Per i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei centri abitati di Comuni, con popolazione fino a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale.

4. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione di appartenenza e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.
5. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
6. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione provinciale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione.
7. Per le occupazioni occasionali, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista all'art.10.
8. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
9. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi.
10. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
11. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
12. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
13. La Provincia non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
14. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

15. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 4

Presupposti per la concessione e/o autorizzazione

1. Sono tenuti a richiedere concessione e/o autorizzazione alla Provincia, coloro che, lungo le strade provinciali e loro pertinenze, fasce di rispetto ed aree di visibilità, altri spazi ed aree del demanio provinciale ed eventuali aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo, intendano:

1.1) attuare occupazioni di ogni tipo, anche a carattere provvisorio, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate;

1.2) stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, nonché accessi temporanei per l'apertura di cantieri o simili ed in particolare per:

1.2.1) stabilire nuovi accessi, nuove diramazioni e nuovi innesti;

1.2.2) le trasformazioni e le variazioni d'uso di quelli esistenti ed autorizzati;

1.2.3) l'individuazione dei passi carrabili con l'apposito segnale di divieto di sosta;

1.3) effettuare attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, con condutture idriche e fognarie, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi ed altri impianti ed opere che possano comunque interessare la proprietà stradale;

1.4) aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade;

1.5) costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade, in fascia di rispetto stradale, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale;

1.6) impiantare, lateralmente alle strade, in fascia di rispetto stradale, alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;

2. Il canone è quindi dovuto per:

2.1) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali;

2.2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione anche in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. In via generale, nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, l'Amministrazione provinciale identifica tra questi soggetti, il frontista, ossia il primo proprietario del fondo, terreno o fabbricato, che si affaccia sulla via pubblica; ad esso si riferisce unicamente per l'imposizione del canone. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono comunque tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Articolo 6

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione e documentazione da allegare

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento autorizzativo espresso. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di proprietà provinciale, deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Le domande dirette a conseguire il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni devono essere presentate alla Provincia in carta legale, ai sensi delle norme vigenti in materia di bollo, salve le esenzioni previste.

2. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) nel caso di persone fisiche, le generalità del richiedente/i (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di codice fiscale) e l'indicazione del soggetto a cui intestare l'atto autorizzativo;
- b) nel caso di Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, l'indicazione della denominazione, la sede, la partita iva o codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza;
- c) nel caso di condomini formalmente costituiti, i dati identificativi e il numero di codice fiscale del condominio, nonché le generalità dell'Amministratore pro-tempore, sottoscrittore dell'istanza;
- d) nel caso di condomini di fatto e consorzi, le generalità ed il codice fiscale di tutti i condomini e soci, nonché le relative sottoscrizioni ovvero la sottoscrizione di uno o più delegati;
- e) nel caso di aventi diritti di esenzioni, l'apposita documentazione comprovante tale diritto.

4. Per i soggetti sottoposti a patria potestà, a tutela e curatela, la domanda dovrà essere redatta o quanto meno integrata dal genitore, tutore o curatore.

5. Nella domanda i richiedenti devono indicare:

- a) il numero e la denominazione della strada, ivi inclusa la progressiva chilometrica e la località interessata;
- b) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico oggetto di richiesta di concessione; nel caso di accessi, l'uso cui gli stessi verranno adibiti (civile, agricolo, artigianale, commerciale, industriale, destinato a portatori di handicap, carrabile o pedonale, ecc.);
- c) la tipologia, l'occupazione (in mq) e la durata dell'occupazione oggetto della richiesta

6. La domanda deve essere accompagnata da una autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante di avere verificato con gli enti e società proprietarie o gestori di sotto servizi stradali (reti elettriche, telefoniche, telematiche, idriche, fognarie, gas ecc.) l'assenza di eventuali interferenze per i lavori di che trattasi.

7. Nel caso di domanda tendente ad ottenere l'apertura o la modifica di accessi o la posa in opera di recinzioni, la stessa deve essere corredata, oltre alla necessaria documentazione grafico progettuale (planimetrie, sezioni, relazione tecnica e altro), di fotografie del luogo che si intende modificare.

A conclusione dei lavori sarà cura del concessionario far pervenire adeguata documentazione fotografica della situazione dei luoghi come modificati dalle opere autorizzate.

8. Nella domanda per l'impianto sulla sede stradale di linee e/o tubazioni destinate a pubblici servizi devono essere indicati gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione all'esercizio dell'impianto da parte degli Enti competenti, nonché la relativa data di scadenza.
9. Il richiedente deve impegnarsi espressamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni che, disciplinano il rilascio del provvedimento richiesto, all'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti edilizi e di polizia urbana, nonché di tutte le altre prescrizioni che la Provincia di Imperia riterrà di dover imporre a tutela della sicurezza del pubblico transito e della conservazione della strada.
10. La domanda deve essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, nonché da relazione tecnica, firmati da un libero professionista tecnico abilitato.
11. Il richiedente è tenuto a produrre, a richiesta, tutti i documenti, atti e chiarimenti che il Settore competente ritiene necessari ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.
12. In deroga alle procedure previste dai precedenti commi, per il rilascio di autorizzazioni, concessioni o nulla-osta relativi ad occupazioni temporanee del suolo pubblico provinciale effettuate:
- a) con addobbi e/o luminarie,
 - b) per manutenzione del verde pubblico o privato,
 - c) per operazioni di manutenzione della pubblica illuminazione,
 - d) per operazioni di trasloco,
 - e) per manifestazioni di carattere politico, religioso, sociale e/o sportivo,
 - f) per commercio ambulante ed itinerante,
 - g) per tutti i lavori edili ricadenti nella fascia di rispetto stradale,
- il Servizio competente al rilascio del provvedimento finale predispone adeguati modelli di domanda che consentano la riduzione degli oneri documentali al minimo necessario richiesto dalla fattispecie dell'intervento, rendendo possibile l'uso di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e con le modalità previste dall'art. 38 del medesimo decreto. Per gli interventi, tra quelli indicati, che comportino il potenziale interessamento della sede stradale e che possono rappresentare pericolo per la circolazione stradale, alla richiesta dovrà essere allegata idonea polizza assicurativa per la copertura di danni recati a terzi che potrebbero essere imputati all'Amministrazione provinciale. Per gli interventi, tra quelli indicati, per i quali si ravvisino le condizioni di cui all'art. 8, comma 1, la Provincia può richiedere il deposito o la polizza ivi prevista.
13. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
- In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
14. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
15. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai commi precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione.
16. Ulteriore domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

17. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
18. Le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, sono soggette alla procedura prevista ai successivi articoli.
19. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista nei successivi articoli.
20. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 7

Attività istruttoria

1. La domanda, acquisita al protocollo della Provincia di Imperia, viene istruita dal personale del competente Ufficio, che procede all'esame della stessa e dei documenti prodotti a corredo, compiendo, se necessario, il sopralluogo e provvedendo alla redazione di istruttoria tecnica.
2. Il Responsabile del Procedimento esprime il parere sulla base dell'esito istruttorio.
3. La Provincia si esprime sulla richiesta di concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente. L'eventuale diniego è comunicato nello stesso termine, con l'esplicitazione dei motivi per i quali la stessa istanza non è accolta. Nel caso di diniego il richiedente ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni o modifiche alla soluzione progettuale presentata. L'Ufficio competente si esprimerà accettando la nuova soluzione o emettendo diniego definitivo per cui la pratica verrà archiviata, mentre le spese di istruttoria e sopralluogo non potranno essere in alcun modo restituite.
4. Ove la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista al precedente articolo, il responsabile del procedimento potrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'integrazione o la regolarizzazione deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine perentorio deve essere comunicato al richiedente contestualmente alla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della domanda.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione di cui al comma 4 sospende il termine temporale entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo; lo stesso deve comunque concludersi, fatto salvo il periodo della sospensione, entro il termine indicato al comma 3.
6. Al fine di snellire ed agevolare il procedimento per le richieste presentate da Enti gestori di servizi di pubblica utilità, la Provincia può stipulare con gli stessi apposite convenzioni. Il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni a detti Enti avviene nel rispetto delle clausole inserite nelle convenzioni stesse o di eventuali specifiche disposizioni normative.
7. Nell'autorizzazione/concessione sono indicati:
 - a) l'oggetto della concessione e/o autorizzazione ed i relativi dati tecnici, con particolare riferimento all'estensione della superficie oggetto di concessione;
 - b) i dati del concessionario, del tratto stradale e della località interessata;

- c) le modalità ed il termine per l'esecuzione delle opere e le prescrizioni per la manutenzione delle medesime;
- d) l'entità dell'eventuale manomissione del corpo stradale richiesta dall'esecuzione dell'opera;
- e) le condizioni, le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali le concessioni/autorizzazioni si intendono subordinate;
- f) la durata e l'eventuale ammontare del canone per l'occupazione della strada o per l'uso concesso;
- g) le eventuali condizioni che possono portare automaticamente alla decadenza o revoca della concessione/autorizzazione;

8. In deroga alle procedure previste dai precedenti commi, per il rilascio di autorizzazioni, concessioni o nulla osta relativi ad occupazioni temporanee del suolo pubblico provinciale si applica la seguente procedura semplificata:

- a) acquisizione della domanda redatta sui modelli predisposti dal Servizio competente al rilascio del provvedimento finale, completa di ogni informazione, elaborato grafico progettuale, documentazione fotografica ed ogni altro dato utile all'attività istruttoria, nella quale dovrà essere individuata l'eventuale superficie occupata ai fini del canone dovuto;
- b) quantificazione del canone da parte della Provincia o del concessionario del servizio di accertamento e riscossione, se individuato e operante;
- c) versamento del canone da parte dell'utente, se dovuto, e conseguente rilascio del provvedimento autorizzativi laddove concedibile.

9. Le autorizzazioni, concessioni o nulla-osta di cui al comma precedente sono rilasciate entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento delle stesse al protocollo della Provincia, decorso il quale opera il silenzio-assenso sulla richiesta pervenuta ed il richiedente può dare legittimamente corso all'intervento. Ad ogni buon conto la concretizzazione del silenzio-assenso è subordinata alla conformità di quanto richiesto alle disposizioni normative vigenti. In caso di mancato pagamento del canone o di mancata presentazione delle integrazioni richieste dal servizio necessarie all'istruttoria della pratica, entro e non oltre le tempistiche di cui sopra, l'iter istruttorio viene sospeso ed il richiedente non può avvalersi del silenzio-assenso.

10. Per tutte le autorizzazioni, concessioni o nulla-osta rilasciati, anche ed in particolare per quelle ottenute attraverso la formazione del silenzio-assenso di cui al comma precedente:

- a) la Provincia si riserva di effettuare tutti gli accertamenti ritenuti opportuni ed applicare, ove necessario, le sanzioni del presente Regolamento;
- b) il concessionario deve comunque comunicare con congruo anticipo, anche per fax o via telematica, il giorno di inizio dei lavori.

11. Eventuali proroghe di autorizzazioni, concessioni e nulla osta, rilasciati ai sensi del precedente comma 8, possono essere accordate su espressa richiesta motivata da far pervenire entro la data di scadenza del provvedimento e con l'assolvimento dell'obbligo di corresponsione del canone aggiuntivo.

Articolo 8

Obblighi del concessionario

1. Salvo quanto diversamente disposto e stabilito nelle leggi e nelle condizioni particolari del disciplinare, le concessioni e autorizzazioni si intendono accordate, in ogni caso, ai sensi del D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle medesime assumono ogni responsabilità, rimanendo sempre obbligati a tenere indenne e manlevata la Provincia da azioni, molestie e oneri che potessero, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, derivare dalle concessioni e/o autorizzazioni rilasciate.

b) con la facoltà della Provincia di Imperia di imporre nuove condizioni, ovvero di modificarle;

c) con l'obbligo del concessionario:

c.1) di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;

c.2) di iniziare ed ultimare le opere, oggetto delle autorizzazioni o concessioni, entro i limiti di tempo stabiliti dall'Amministrazione;

c.3) di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi, ivi incluso il rifacimento della bitumatura, in ottemperanza alle condizioni e/o prescrizioni imposte con le Normative Tecniche allegate ai provvedimenti autorizzativi e che ne costituiscono parte integrante, nei casi di rottura della strada da parte di Società di erogazione di pubblici servizi, motivata e documentata a fronte di esigenze tecniche particolari, salvo diverse disposizioni impartite dal competente Settore;

c.4) di provvedere, a proprie cure e spese, alla manutenzione delle opere eseguite secondo le prescrizioni e sotto la sorveglianza del Settore competente il quale dovrà, comunque, essere informato di qualsiasi fatto o circostanza possa interessare l'oggetto della autorizzazione o concessione: in particolare, dovrà essere data immediata comunicazione nel caso di rimozione temporanea, per manutenzione, di cartelli pubblicitari o gruppi segnaletici di indicazione;

c.5) di ripristinare la proprietà, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Amministrazione, quando l'autorizzazione o concessione venga revocata o non rinnovata.

2. Nel caso di autorizzazione ad aperture di accessi privati, le spese per la manutenzione degli stessi sono a carico dei titolari anche per la parte cui eventualmente provvede in via diretta la Provincia. Dette spese verranno rendicontate dal competente Settore (art. 45 comma 9 del D.P.R. n. 495/1992); nel caso di accesso a cantiere o di lavori interessanti il suolo stradale, devono essere rispettate, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, le norme degli articoli dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495/1992 ai quali si fa rinvio.

3. L'inadempienza a prescrizioni rende il titolare della concessione/autorizzazione passibile di sanzione ai sensi di legge e può comportare la revoca dell'atto, salvo il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dal D.Lgs. 285/1992.

4. E' fatto obbligo ai titolari di custodire gli atti o documenti (o loro copia conforme) comprovanti la legittimità dell'occupazione nel luogo dei lavori, e ad esibirli a richiesta del personale addetto della Provincia di Imperia.

5. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dell'atto autorizzativo l'interessato è tenuto ad informare la Provincia di Imperia e richiedere il rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese.

6. Incombe sul titolare:

6.1) in caso di variazione di residenza e/o domicilio, l'onere di darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Imperia;

6.2) in caso di vendita o di decesso del titolare, l'obbligo di dichiarare l'esistenza di atto di autorizzazione/concessione e di comunicare la richiesta di voltura

7. E' facoltà della Provincia di Imperia imporre nuove condizioni, modificare o revocare quanto concesso o autorizzato, in qualsiasi momento e senza alcuna pretesa di indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

8. A richiesta della Provincia di Imperia, il titolare della concessione e/o autorizzazione deve, in qualunque tempo e a suo totale carico, apportare alle opere le modificazioni, spostamenti o rimozioni che si rendessero necessari. I relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dalla Provincia di Imperia, pena l'esecuzione d'ufficio con oneri a carico del titolare medesimo.

9. Eventuali modifiche al tracciato stradale, qualunque ne sia la natura e l'importanza, non daranno diritto al concessionario di pretendere alcun indennizzo per incomodi o deprezzamenti arrecati alle opere eseguite in dipendenza della concessione e/o autorizzazione.

10. Gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle servitù coattive.

Articolo 9

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto autorizzativo, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. In tal caso il relativo canone dovrà essere corrisposto, per ogni singola annualità, prima dell'inizio dell'effettiva occupazione temporanea. Per le occupazioni temporanee il canone è quantificato in rapporto alla durata dell'occupazione complessiva e si applica in relazione alle ore o alle giornate di occupazione in base a misure giornaliere di tariffe.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 10

Occupazioni occasionali

1. Si intendono per occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 10 ore continuative con ponteggi, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 10 ore;
- d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per questo tipo di occupazioni l'interessato invierà apposita comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima della data, con la quale si impegnerà ad apporre ogni necessaria segnaletica stradale prevista dalla Normativa vigente ed ad adottare ogni cautela per assicurare il normale e sicuro transito veicolare e pedonale, manlevando la Provincia da ogni responsabilità verso terzi. L'Ufficio competente potrà vietare o stabilire eventuali particolari prescrizioni e/o condizioni. In assenza di risposta alla comunicazione sopracitata si intende costituito il silenzio-assenso.

Articolo 11

Occupazioni d'urgenza

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.7, non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni prima del rilascio di titolo autorizzativo.

2. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio o che si rendono necessari a salvaguardia della pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche anteriormente al conseguimento del formale provvedimento di autorizzazione, concessione e/o nulla-osta, che verrà pertanto rilasciato in sanatoria. In tal caso e preventivamente alla necessaria presentazione della istanza con le procedure di cui all'art. 7, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio competente al rilascio del provvedimento finale a mezzo mail del servizio demanio stradale provinciale o a mezzo PEC, al fine di consentire l'accertamento dell'esistenza delle condizioni d'urgenza.

In caso di accertamento negativo saranno applicate le eventuali sanzioni di legge o regolamento.

Successivamente all'intervento urgente, l'occupante dovrà presentare domanda di sanatoria entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.

3. Per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'articolo 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992, che il richiedente deve espressamente dichiarare di conoscere e di rispettare.

4. Ove per qualsiasi motivo sopravvenuto non possa essere rilasciato l'atto di concessione/autorizzazione, l'interessato deve, a sua cura e spese, e senza alcun indennizzo, provvedere alla rimessa in pristino del manufatto stradale.

Articolo 12

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, o revocate, o venute a scadenza o non rinnovate nonostante – limitatamente alle occupazioni permanenti -l'espreso invito al rinnovo formulato dalla Provincia, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo di assolvimento del canone per il periodo di occupazione.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati alla regolarizzazione o alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale l'Amministrazione Provinciale provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero del bene occupato e/o di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Per la cessazione delle occupazioni abusive, la Provincia ha facoltà, ai sensi dell'articolo 823 del Codice Civile, di procedere in via amministrativa, pure di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.

4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale.

5. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la dovuta concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

6. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

7. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

8. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 13

Rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni

1. Il rilascio del provvedimento dirigenziale di concessione/autorizzazione/rinnovi è subordinato al versamento da parte del richiedente, dei seguenti oneri:

- a) Spese di istruttoria per rilascio dei nulla-osta e delle autorizzazioni/concessioni;
- b) Canone relativo all'anno in corso;
- c) Eventuali depositi cauzionali di cui al successivo articolo;
- d) Eventuali altri oneri relativi a bolli, imposta di registrazione, diritti di segreteria;

2. Per le autorizzazioni/concessioni rilasciate dai Comuni ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", nonché per quelle rilasciate con la procedura dello Sportello unico attività produttive, di cui al capo V della l.r. 24.3.1999, n. 9, il versamento di cui al comma 1, lettera b), dovuto alla Provincia, può essere effettuato fino al decimo giorno successivo al rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio comunale.

3. Qualora il titolare di un atto di autorizzazione già rilasciato richieda un ulteriore sopralluogo per verificare la sussistenza di un'occupazione di suolo pubblico, dovrà versare un onere pari ai diritti di istruttoria.

Articolo 14

Depositi cauzionali/polizze fidejussorie

1. Nel caso di occupazioni precedute da opere comportanti in seguito la rimessa in pristino della proprietà provinciale, in caso di possibili danni al demanio provinciale o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni può essere richiesto agli interessati un deposito cauzionale infruttifero o polizza fidejussoria, nella misura stabilita dal Settore competente in relazione alla natura, all'importanza e alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso dall'esecuzione dell'opera stessa.

Per il rilascio dei provvedimenti di Nulla Osta, per la cui definitiva efficacia è necessario il rilascio di autorizzazioni/concessioni rilasciate dai Comuni ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", l'eventuale versamento di un deposito cauzionale infruttifero o polizza fideiussoria potrà essere richiesto anche successivamente al rilascio. A tal fine sarà richiesta un'autodichiarazione di impegno.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte dalla Provincia e verrà restituita a lavori ultimati, su domanda dell'interessato, a seguito di rapporto liberatorio del Settore competente.

La cauzione, per essere accettata, dovrà riportare espressamente nelle condizioni di polizza le seguenti:

- essere di durata non inferiore ad un anno solare, contenente sia la data di inizio sia la data di fine validità;

- contenere la seguente dicitura: *"La presente polizza si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno fino a quando sarà svincolata dalla Provincia di Imperia a seguito di comunicazione di fine lavori e previa verifica tecnica delle modalità e condizioni del ripristino che verranno verificate dai tecnici del Servizio Strade"*;

- contenere, in originale, sia la firma del Responsabile dell'Istituto garante, sia la firma del contraente;

- contenere l'importo della garanzia che non potrà essere inferiore a quanto richiesto dall'Amministrazione Provinciale;

Per ottenere lo svincolo della cauzione, l'interessato:

-deve avere comunicato la conclusione dei lavori e il corretto ripristino, a mezzo pec;

-deve presentare richiesta scritta di svincolo a mezzo pec, non prima che siano trascorsi mesi 6 dalla conclusione delle lavorazioni di che trattasi; la domanda sarà analizzata dal servizio competente, che effettuerà le dovute verifiche sul ripristino del manto stradale, alle condizioni meglio espresse nel provvedimento autorizzativo. Qualora si rilevi la mancanza del ripristino effettuato a regola d'arte, la Provincia richiederà all'interessato di provvedere con urgenza, eventualmente riferendosi ai casi di cui al comma 4.

3. Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione/concessione, cagionando danni alle strade e loro pertinenze, o nel caso di ripristini non effettuati a regola d'arte dopo sollecito della Provincia, la stessa, fatta salva l'eventuale azione giudiziaria nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, incamera in tutto o in parte il deposito cauzionale o si rivale sulla polizza fidejussoria.

4. Nel caso di interventi che comportino modeste manomissioni del corpo stradale può essere richiesto il pagamento anticipato dell'importo presunto, e salvo conguaglio, dei lavori di "ricarica" del manto stradale, cui provvede direttamente la Provincia.

5. Gli enti e le società concessionarie di pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di singoli depositi per ogni domanda, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 19 che riguardi più concessioni richieste.

6. Nei soli casi di occupazioni d'urgenza da parte dei Comuni, gli stessi possono essere esonerati dalla costituzione di polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, fatti salvi gli adempimenti ai quali sono comunque tenuti ed il puntuale rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di realizzazione delle opere, approvato dall'organo competente.

Articolo 15

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;

b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;

c) l'ubicazione;

d) i dati dell'intestatario;

e) il numero della concessione o autorizzazione;

f) la superficie dell'area da occupare;

g) le prescrizioni di natura tecnica e di sicurezza;

h) la durata;

i) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le permanenti e giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione e delle eventuali rateazioni previste dai vigenti regolamenti provinciali, fermo restando la previa acquisizione del pagamento del Canone dovuto, nella sua integrità o per la prima rata se disposta la rateazione.

2. Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.

3. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Articolo 16

Autorizzazioni all'interno di centri abitati

1. Per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni riguardanti tratti di strade provinciali, ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 26 D.Lgs. 285/1992, gli interessati possono presentare domanda al Comune interessato. Alla Provincia, con le modalità di cui all'articolo 3, va richiesto il nulla-osta in qualità di ente proprietario della strada.

2. Il Servizio indica al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione, le condizioni in base alle quali è rilasciato il nulla-osta ovvero i motivi ostativi.

3. Il nulla-osta di cui al comma 2 è trasmesso al Comune interessato che rilascia il provvedimento autorizzativo, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 e ne trasmette copia alla Provincia.

4. L'eventuale canone dovuto per l'occupazione e/o uso delle aree e spazi pubblici dei suddetti tratti stradali è dovuto a favore della Provincia di Imperia.

5. Per le strade ricadenti in centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti si rinvia alle norme vigenti in materia.

Articolo 17

Durata

1. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno la durata massima di venti anni e si intendono tacitamente rinnovate alla loro scadenza e per la medesima durata, salvo quando il titolare non presenti formale domanda di rinuncia.

2. La durata dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione decorre dalla data di rilascio del provvedimento.

3. La durata del nulla osta segue quella contenuta nell'autorizzazione rilasciata dal Comune che, in ogni caso, non potrà superare i 29 anni, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 285/1992

Articolo 18

Convenzioni

1. La Provincia può stipulare con le aziende di erogazione di pubblici servizi e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto,

fermo restando l'obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto negli articoli precedenti.

2. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodo, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradale.

3. Le convenzioni devono contenere espresso riferimento all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti da parte delle aziende di cui al comma 1, si rinvia all'articolo criteri di applicazione del canone.

4. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e devono contenere l'obbligo di comunicazione della data di inizio e di fine di ogni singolo lavoro.

5. La stipula delle convenzioni può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste.

6. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni, devono essere registrate a spese del richiedente la convenzione.

Articolo 19

Decadenza

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato e del presente regolamento;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei termini fissati nell'atto di concessione.
- e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, se dovuto.

2. Per il periodo non fruito, successivo alla dichiarata decadenza, il canone già corrisposto non è suscettibile di restituzione.

3. Nei casi di decadenza, il responsabile del procedimento invia al Responsabile del Settore competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone o la comunicazione del mancato adempimento a cura dell'Ufficio competente o del concessionario che gestisce l'entrata.

Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

4. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 20

Revoca - Rinuncia - Sospensione temporanea

1. Le concessioni e/o autorizzazioni possono essere, in qualunque momento, revocate a insindacabile giudizio della Provincia per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione già autorizzata, senza che il concessionario abbia diritto a pretendere compensi o risarcimento danni.

2. Nel provvedimento dirigenziale di revoca, comunicato all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è indicato il termine per la riduzione in pristino dello stato delle cose a cura e spese del titolare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Provincia. Qualora l'interessato non vi provveda, la riduzione in pristino viene effettuata d'ufficio, previa contestazione di contravvenzione, con la procedura indicata dall'articolo 211 del D.Lgs. 285/1992.

3. La revoca, in tutti gli altri casi, dà diritto alla restituzione del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

4. Il Settore competente può sospendere temporaneamente la concessione/autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

5. Il titolare della concessione e/o autorizzazione può rinunciare alla stessa in forma scritta, rimanendo comunque vincolato a tutte le normative ed oneri espressi nell'atto. Laddove le opere abbiano già avuto inizio, sono a cura e spese del titolare rinunciatario le esecuzioni di opere, manutenzioni e/o rimesse in pristino della proprietà provinciale, secondo le direttive del Settore competente.

6. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipazione, né esonera dal pagamento di quello dovuto per l'anno di riferimento della richiesta.

7. Viene preso atto della rinuncia con provvedimento del competente Dirigente.

Articolo 21

Variazioni - Rinnovo

1. Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate non oltre trenta giorni alla Provincia.

2. Ogni variazione relativa alla superficie occupata deve essere parimenti comunicata senza indugio e comunque non oltre trenta giorni. In caso di variazione in diminuzione, l'applicazione del canone commisurato alla nuova superficie, decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

Articolo 22

Voltura

1. In caso di trasferimento del titolo della concessione, autorizzazione o nulla-osta il cedente, entro e non oltre 6 mesi e comunque entro il 31 dicembre, deve presentare alla Provincia una domanda di voltura, redatta su apposito modello pubblicato sul sito internet istituzionale, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione ed il soggetto subentrante. La dichiarazione del cedente è effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Laddove il trasferimento del titolo avvenga "inter vivos", l'obbligo della comunicazione spetta anche o in alternativa al subentrante che dovrà firmare a sua volta la modulistica sopra richiamata.
3. In caso di irreperibilità del titolare precedente, il soggetto che subentra, può limitarsi alla comunicazione di voltura priva della controfirma del titolare precedente, allegando alla stessa copia dell'atto di compravendita dell'immobile oggetto della concessione, corredata da autocertificazione di autenticità della copia medesima, rilasciata ai sensi della vigente normativa.
4. L'omessa richiesta di voltura da parte del titolare o del subentrante, comporta l'obbligo del pagamento di tutte le somme dovute per canoni, sanzioni, more o tasse in solido tra titolare e subentrante.
5. Il provvedimento di voltura, in caso di modifica delle opere già assentite, è adottato secondo la procedura di rilascio di nuove autorizzazioni o concessioni.
In caso di mantenimento delle opere già assentite il provvedimento è adottato previo pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo, eccezion fatta in caso di trasferimento per successione "mortis causa" del concessionario.
6. Nel caso in cui, a giudizio del competente Ufficio, l'atto già assentito fosse carente nella documentazione grafico-progettuale il richiedente è tenuto ad integrare detta documentazione.

TITOLO TERZO

ESECUZIONE DEI LAVORI-SCAVI-CANTIERI- RIEMPIMENTI-RIPRISTINI -MANUTENZIONE OPERE SU DEMANIO STRADALE PROVINCIALE

Articolo 23

Esecuzione e manutenzione delle opere-linee generali

1. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione e/o autorizzazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nell'atto autorizzativo e nel disciplinare, nonché in osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia e dall'articolo 21 del D.Lgs. 285/1992 e dall'articolo 30 e seguenti del D.P.R. 495/1992, nonché dal presente Regolamento.
2. Durante l'esecuzione delle opere e dei lavori deve essere arrecato il minimo disturbo al transito sulla strada e i titolari degli atti di concessione/autorizzazione devono adottare e predisporre in proprio, in ogni circostanza e tempo, tutte le provvidenze, cautele e segnalazioni previste dalle leggi vigenti, nonché quelle imposte dalla Provincia e atte a garantire la normale continuità e sicurezza della circolazione stradale.
3. Le opere ed i lavori devono essere eseguiti nel termine previsto nell'atto autorizzativo e/o nelle convenzioni speciali sottoscritte dalle parti e comunque non oltre sei mesi dalla data del rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione. In caso di comprovata necessità, l'interessato può chiedere una proroga al termine fissato che, sentito il Settore competente, non può essere di norma superiore ad ulteriori sei mesi.
4. Il titolare della autorizzazione e/o concessione e la ditta esecutrice dei lavori sono responsabili civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi nell'effettuazione dei lavori autorizzati. L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo del Settore competente, ai cui incaricati deve essere consentito il libero accesso alla proprietà nel corso dei lavori.
5. Il titolare della concessione/autorizzazione deve sempre curare la perfetta manutenzione delle opere oggetto dei relativi atti autorizzativi per tutta la durata degli stessi. Tale manutenzione è sempre a carico del titolare che informa con idoneo preavviso il Settore competente, e ne segue le istruzioni e le direttive eventualmente ricevute, nell'interesse della sicurezza e della proprietà stradale.
6. In caso di eventuali inadempienze, oltre a rendere il titolare della concessione e/o autorizzazione passibile di contestazione ai sensi di legge, la Provincia può adottare i provvedimenti previsti, quali la procedura per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico dei soggetti obbligati, la revoca dell'atto con l'obbligo per il titolare della riduzione in pristino stato dei luoghi prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992, fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali.

Articolo 24

Controllo esecuzione opere. Fine lavori.

1. Copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta è inviata al Servizio Strade che potrà valutare il regolare svolgimento dei lavori.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via pec o mail l'inizio dei lavori entro tre giorni antecedenti l'avvio dell'attività.
3. Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.

Articolo 25

Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali

1. Si definiscono:
 - a) “accessi”, le immissioni da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;
 - b) “diramazioni”, le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico.

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

- Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a metri 1,20 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli;
- Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi;
- Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi;
- Accessi agricoli: gli accessi che conducono esclusivamente ad un fondo agricolo.

La realizzazione di nuove intersezioni stradali ad uso pubblico o la loro modifica anche con soluzioni a rotatoria non sono oggetto del presente Regolamento dal quale sono altresì escluse le modifiche o variazioni delle immissioni di strade vicinali di uso pubblico ed innesti di aree private ad uso pubblico, nonché le immissioni di strade di lottizzazione che sono da considerarsi, come da specifiche convenzioni comunali, viabilità pubblica.

2. Gli accessi e le diramazioni si distinguono in accessi e diramazioni a raso ed a livelli sfalsati. Per gli accessi e le diramazioni a raso ed a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del Codice della Strada.
3. L'impiego di soluzioni a rotatoria per la realizzazione di accessi e diramazioni è escluso.
4. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita

dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata o manovre contrarie al senso di marcia.

5. La Provincia può negare l'autorizzazione per nuovi accessi e diramazioni o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.

6. Prescrizioni tecniche aggiuntive e ulteriori limitazioni potranno essere imposte in sede di rilascio della concessione od autorizzazione qualora l'orografia dei luoghi, l'andamento planimetrico della strada o le caratteristiche del traffico che la interessano, lo rendano necessario od opportuno per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione.

7. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. A tal fine devono essere realizzate tutte le opere idrauliche ritenute necessarie dallo specifico studio idraulico allegato alla domanda di concessione/autorizzazione.

8. Gli accessi e le diramazioni devono essere pavimentati con conglomerato bituminoso o altro materiale avente caratteristiche fisiche/meccaniche simili (escludendo quindi macadam o breccia sciolta), per una lunghezza non inferiore a 50 metri.

9. La sede stradale nei pressi dell'accesso, dovrà risultare sempre perfettamente agibile e non presentare depositi terrosi tali da pregiudicare l'incolumità degli utenti della strada;

10. Gli accessi e le diramazioni sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e a operare sotto sorveglianza dello stesso.

11. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà aprirsi solo verso l'interno e dovrà essere arretrato ad una distanza di almeno metri 5,00 dalla carreggiata stradale allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori dalla carreggiata stessa.

12. Fatto salvo quanto previsto in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle strade provinciali, qualora l'opera comporti la demolizione di accessi carrai autorizzati o comunque esistenti, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, anche prevedendo l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale.

13. E' consentita la realizzazione di accessi provvisori per interventi temporanei, quali l'apertura di cantieri edili o simili, su presentazione di apposita richiesta e per una durata massima di anni uno. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

14. E' in ogni caso vietata l'apertura di accessi o diramazioni lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e le canalizzazioni.

Articolo 26

Condutture/impianti/reti/sottoservizi.

1. Gli interventi dovranno essere avviati e completati nel minor tempo possibile rispetto all'ottenimento dell'atto di autorizzazione e, salvo sopravvenuti casi di forza maggiore comunque da dimostrare puntualmente ovvero in conseguenza di quanto previsto ai successivi punti, senza soluzioni di continuità e/o interruzioni. I lavori dovranno essere conclusi - salvo proroghe da richiedere alla Provincia esclusivamente per i motivi sopra evidenziati - entro i termini indicati dalla Provincia per l'esecuzione dei lavori.

2. Tutte le lavorazioni lungo la sede delle strade provinciali non dovranno avvenire nei periodi dell'anno di maggiore traffico veicolare, soprattutto su strade prive di viabilità alternativa, salvo esigenze particolari da valutarsi caso per caso con i tecnici del Servizio Strade della Provincia di Imperia.

Qualora, ad insindacabile giudizio della Provincia, si dovessero verificare ritardi od inconvenienti causanti un allungamento dei tempi di ultimazione delle opere autorizzate le stesse dovranno essere inderogabilmente sospese e dovranno immediatamente essere eseguite tutte le opere ed apprestamenti che verranno indicati dalla Provincia per la rimozioni dei cantieri e per la riapertura al transito veicolare e pedonale in condizioni di assoluta sicurezza.

Articolo 27

Modalità esecutive ordinarie dei lavori di realizzazione o di adeguamento di impianti esistenti sulla viabilità provinciale

1.L'organizzazione e l'esecuzione dei lavori dovranno essere pianificate in modo da minimizzare l'impatto sulla circolazione veicolare e consentire, in qualsiasi momento degli stessi, la continuità del transito veicolare e pedonale per almeno un senso di marcia. Eventuali limitazioni parziali del traffico che si dovessero rendere necessarie, saranno oggetto di specifica e tempestiva richiesta da parte del richiedente al competente Settore provinciale, che valutatane l'ammissibilità predisporrà il conseguente Provvedimento od Ordinanza Dirigenziale per consentire la suddetta limitazione.

2.Nell'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà:

a) assicurare, in ogni modo e con tutti gli strumenti e le procedure previsti dalle leggi, una costante attenzione alla sicurezza stradale nonché a quella degli operatori incaricati dell'esecuzione delle opere.

b) evitare di formare sul piano viabile, anche per le finalità di cui al successivo punto c), depositi di materiali, attrezzi o altri e diversi ostacoli. Il materiale di scavo dovrà essere allontanato dal cantiere con la massima celerità e conferito a discarica autorizzata secondo le vigenti norme in materia ambientale.

c) adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici atti a non ostacolare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo.

3. Ad ogni buon conto tutte le modalità esecutive di realizzazione, di adeguamento e di manutenzione di ogni tipo di opera lungo le Strade Provinciali saranno soggette alle vincolanti disposizioni normative generali e specifiche per la fattispecie di intervento, con particolare riferimento alle prescrizioni disposte con le Normative Tecniche, normalmente allegate al Provvedimento Autorizzativo rilasciato del quale costituiscono parte integrante e vincolante.

Articolo 28

Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario

1. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente Provincia nello stato preesistente.

Articolo 29

Obblighi dei frontisti delle strade

1. I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia hanno l'obbligo:

- di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;
- di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
- di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale;
- di mantenere le siepi vive, impiantate fuori dai centri abitati alla distanza non inferiore ad un metro ed entro i tre metri dal confine stradale, ad un'altezza non superiore ad un metro;
- di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l'abbattimento se sbandati o secchi;
- di provvedere al mantenimento dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti accessi e passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto;
- di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati e altra opera, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali provinciali;
- di non effettuare arature, erpicature, vangature, zappature ed ogni altra analoga lavorazione del terreno, a distanza inferiore a 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, salva la maggior distanza di effettivo confine stradale e salva maggior distanza prescritta da legge speciale;
- di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Articolo 30

Atti vietati

1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
- j) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

TITOLO QUARTO

DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Capo I

Determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento

Articolo 31

Suddivisione della rete stradale provinciale in categorie

1. Al fine di consentire una parametrizzazione del beneficio economico delle diverse zone della provincia, la rete stradale della Provincia di Imperia viene suddivisa in due categorie in rapporto alla effettiva importanza di ogni singola strada, come da elenco allegato.

Articolo 32

Tariffe

1. Il Presidente della Provincia, con suo decreto, adotta uno schema di sintesi delle tariffe entro il termine dell'esercizio finanziario; lo schema e le tariffe nello stesso contenute, entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo; l'omesso o ritardato aggiornamento comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
2. Le tariffe contenute nello schema di sintesi di cui al comma 1 sono suscettibili di variazioni con riferimento:
 - a) alla suddivisione delle strade in categorie;
 - b) alle diverse tipologie di durata dell'occupazione;
 - c) alle maggiorazioni o riduzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 33

Oggetto del canone

1. Il canone di concessione di cui al presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. Le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, sulle strade di proprietà della Provincia di Imperia, comprese le loro pertinenze accessorie o di servizio (quali scarpate, opere d'arte, piazzali), e comunque su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile della Provincia sono soggette al pagamento del canone, secondo le tariffe adottate dalla Provincia di Imperia, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal presente Regolamento.
3. Sono parimenti soggette al pagamento del canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo di cui al comma 1, effettuati con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture, e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali risulti costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, o la stessa sia sorta per atto volontario giuridicamente rilevante o in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione). Non sono soggette al canone le occupazioni di suolo privato, o di spazi ad esso sovrastanti o sottostanti, realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
4. L'occupazione non è necessariamente connessa alla realizzazione di un'opera visibile, ma può semplicemente consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio ovvero nella sottrazione della stessa area o spazio all'uso collettivo.
5. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione all'entità dell'area o spazio pubblico occupato e sottratto all'uso collettivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dall'eventuale verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
6. Nel caso in cui l'autorizzazione interessi più soggetti, il pagamento del canone dovrà comunque avvenire in unica soluzione, rimanendo la Provincia di Imperia estranea ai rapporti che legano i diversi intestatari del provvedimento. Gli intestatari richiedenti dovranno indicare un soggetto rappresentante a cui inviare eventuali comunicazioni e/o richieste.

7. L'applicazione del canone esclude l'applicazione di altri canoni di concessione o ricognitori.

8. Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sono soggette ad imposizione da parte dei Comuni medesimi, con le modalità dagli stessi stabilite. In tutti gli altri casi, il canone compete alla Provincia.

Articolo 34

Criteri di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata ovvero a quella corrispondente alla proiezione al suolo delle occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, espressa in metri quadrati o metri/lineari.

2. Il canone e le tariffe relative alle occupazioni, sono graduati secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

3. E' definita una misura base della tariffa per occupazioni permanenti, corrispondente al valore dell'occupazione permanente generica di suolo pubblico. La misura base è oggetto di variazioni in ragione del beneficio economico dell'occupazione e/o del sacrificio dalla stessa imposto alla collettività di cui al tariffario previsto dal presente Regolamento.

4. La misura base di cui al comma 5, è soggetta alle seguenti variazioni:

- per occupazioni temporanee fino a 15 giorni - tariffa intera,
- per occupazioni temporanee dal 16° giorno - tariffa ridotta del 30 per cento,
- per occupazioni temporanee dal 31° giorno - tariffa ridotta del 50 per cento.

5. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore: il cumulo può quindi essere effettuato a condizione che le occupazioni insistano su aree appartenenti alla stessa strada provinciale e si riferiscano allo stesso provvedimento ed al periodo di tempo in esso indicato.

6. Qualora la Provincia provveda alla costruzione di collettori, cunicoli o gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre ai soggetti beneficiari, oltre al pagamento del relativo canone, anche un contributo "una tantum" nella misura del 50% delle spese occorse.

7. Per eventuali opere eccezionali o non espressamente previste dalle tariffe approvate il canone verrà fissato di volta in volta dal Dirigente di Settore in analogia con le opere soggette a concessioni e/o autorizzazioni contemplate nel tariffario e regolamento.

8. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto, in base al contenuto del comma 831 L. 160/2019, dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti il Canone Annuo è determinato nella misura del 20 % dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari ad € 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni della Provincia di Imperia.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in

proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 35

Misura dello spazio occupato

1. Il canone non si applica per le occupazioni di suolo pubblico con innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

2. Ai fini del calcolo della superficie soggetta a canone, deve tenersi conto, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, della parte di suolo pubblico (anche soprassuolo o sottosuolo) rientrante nel limite massimo di 1000 metri quadrati. L'eventuale occupazione eccedente detto limite viene calcolata nella misura del 10 per cento.

3. Per l'occupazione di suolo e soprassuolo con edicole, chioschi, ponteggi, nonché per l'occupazione di distributori di tabacchi e/o bevande, la superficie occupata si misura mediante proiezione orizzontale del massimo ingombro. Tale misurazione vale anche per l'occupazione effettuata con tende: se le stesse risultano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, viene computata la sola superficie eccedente l'area medesima.

4. Per le occupazioni del suolo con banchi di vendita e propaganda, pubblici esercizi, punti vendita di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, fiere e festeggiamenti, la superficie occupata è quella complessivamente impegnata dalle installazioni e dall'insieme delle aree di fruizione circostanti.

6. Per le occupazioni realizzate su aree a ciò destinate con autovetture private, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 36

Accessi - Diramazioni - Passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e delle fasce di pertinenza accessoria o di servizio intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. L'autorizzazione per la realizzazione di nuovi accessi, per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, deve essere subordinata alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione in modo da consentire la più ampia visibilità della zona di accesso.

A tal fine, nel provvedimento autorizzativo, la Provincia si riserva la possibilità di imporre al concessionario, l'apposizione di adeguata segnaletica per il divieto di sosta.

3. Non è dovuto il canone nel caso di accessi, carrabili o non carrabili, posti a filo col manto stradale, quando manchi un'opera o manufatto visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (c.d. accessi a raso). L'esenzione dal pagamento del canone annuo relativo, dovrà essere espressamente richiesta per iscritto dal titolare dell'atto autorizzativo con contestuale rinuncia del diritto di godimento del divieto di sosta nello spazio antistante all'accesso carraio a raso.

4. Ai fini dell'applicazione del canone gli accessi sono diversificati nelle seguenti tipologie:

- a) accesso non carrabile e pedonale con divieto di sosta,
- b) accesso carrabile ad uso civile,
- c) accesso carrabile ad esclusivo uso agricolo o per la conduzione del fondo,
- d) accesso carrabile ad uso artigianale, commerciale, industriale,
- e) accesso carrabile a impianti per distribuzione di carburante.

5. La superficie dei passi carrabili e/o degli accessi di cantiere da assoggettare al canone, si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Le aperture di accessi provvisori per cantieri, ancorché richieste per periodi superiori all'anno, sono autorizzate, fatta salva la facoltà di rinnovo, per un periodo non superiore all'anno e sono soggette alla tariffa relativa alle occupazioni temporanee generiche.

6. La richiesta del cartello di passo carrabile o del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi, anche se in assenza di opere e/o manufatti configurabili come occupazione di suolo, comporta comunque l'applicazione della tariffa per il pagamento del canone. Alla tariffa sono assoggettati anche i passi carrabili per i quali il suddetto cartello è affisso ad opera diretta del titolare, sia se regolarmente autorizzato o abusivo.

7. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne la revoca con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino della proprietà stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto. Il richiedente la revoca del passo carrabile deve eseguire opere a chiusura dello stesso, anche diminuendone l'apertura fino alla larghezza di un passaggio pedonale, non superiore a m 1,20.

Articolo 37

Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciali è dovuto un canone annuale, in base alle tariffe approvate dalla Provincia.

2. Per le occupazioni con serbatoi, la tariffa standard va applicata fino a una capacità non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni di suolo e sottosuolo provinciale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per le occupazioni di suolo operate con chioschi direttamente connessi all'area di servizio e che insistono su una superficie non superiore a mq. 4. Per tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, viene applicata la tariffa prevista per le occupazioni permanenti generiche.

4. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

5. Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.

Articolo 38

Impianti pubblicitari, segnali turistici e di territorio, e altre tipologie

1. Gli impianti pubblicitari, i segnali di indicazione di servizi e turistici ricadenti fuori dai centri abitati, sono soggetti ad applicazione del canone nel caso in cui i medesimi siano installati su proprietà provinciale.

2. Il registro prescritto dall'articolo 53, comma 9, del D.P.R. 495/1992 è tenuto in forma automatizzata nell'ambito della procedura di registrazione di tutte le autorizzazioni/concessioni richieste e rilasciate sulle strade provinciali.

Articolo 39

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone e dal corrispettivo per i mezzi pubblicitari:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato (limitatamente alle occupazioni connesse all'esercizio del culto), da Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, in caso di occupazione diretta da parte degli Enti suddetti; nel caso le occupazioni siano gestite da società e/o aziende di diritto privato, non si fa luogo ad esenzione e gli oneri per la concessione sono a carico del gestore del servizio; sono altresì esenti le occupazioni temporanee effettuate da imprese che eseguono lavori per conto dei suddetti enti per il tempo strettamente necessario al compimento dei lavori;
- b) le occupazioni effettuate con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto e le relative cabine d'attesa, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, (compresi gli specchi parabolici), purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture e delle aree di attesa destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, facenti parte del nucleo familiare del titolare.
- h) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi a rete;
- i) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico o sociale, purché l'area occupata non ecceda i 20 metri quadrati;

- j) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola nei Comuni classificati montani (articolo 63 comma C, L.549/95);
- k) le occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali, laddove non comportino installazioni di paletti, gazebo, tribune od altro tipo di struttura, ovvero le occupazioni che pur comportando tali installazioni, non presentino una durata superiore alle quarantotto ore e/o una superficie occupata complessiva superiore a cento metri quadrati; il superamento dei limiti citati comporta il pagamento del canone per l'occupazione per il tempo e lo spazio eccedenti;
- l) gli accessi o passi carrai ad esclusivo uso agricolo ed al servizio di fabbricati rurali, non residenziali, utilizzati per la conduzione del fondo;
- m) le occupazioni di suolo e sottosuolo con tubazioni destinate alla canalizzazione delle acque meteoriche nei fossi o corsi d'acqua idonei alla raccolta delle stesse;
- n) le occupazioni di suolo e soprassuolo con seggiovie, funivie, teleferiche e simili;
- o) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- p) gli accessi pedonali e carrabili a raso, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (l'esenzione dovrà essere espressamente richiesta per iscritto dal titolare con contestuale rinuncia del diritto di godimento del divieto di sosta nello spazio pubblico antistante l'accesso carraio a raso);**
- q) tutte le altre opere od occupazioni la cui esenzione dal pagamento del canone sia stabilita da disposizioni di Legge in materia.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione edilizia di durata non superiore a dieci ore continuative;
- d) occupazioni per operazioni di trasloco, ovvero di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle dieci ore continuative.

3. I soggetti titolari delle occupazioni sopra elencate sono egualmente tenuti a richiedere la concessione/autorizzazione, che seguirà l'iter amministrativo previsto nel presente Regolamento. Nella domanda di concessione/autorizzazione, il richiedente è tenuto a fare espressa menzione del titolo di inapplicabilità del canone.

4. Il canone non è dovuto quando il suo ammontare sia inferiore o uguale a € 10,00. Analogo limite vale per la restituzione del canone o quota di esso eventualmente rimborsabile al concessionario.

Articolo 40

Esclusione dal canone

1. Il canone non si applica:

- a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi di abitazioni civili;
- b) alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
- c) a tutte le altre occupazioni la cui esclusione sia stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

Articolo 41

Modalità e termini per il versamento del canone

1. Il canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno e decorre dal primo gennaio di ogni annualità. Qualora in corso d'anno la titolarità della concessione cambi per voltura od altro, il canone è dovuto dal titolare in essere al primo gennaio.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, preferibilmente utilizzando la piattaforma “PAGO PA” ex art. 5 codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs 82/2005 o con altre modalità conformi alla normativa vigente.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato prima del rilascio dell’atto autorizzativo, in un’unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione, fatta salva la possibilità di rateizzazione stabilite nel provvedimento.

Capo II

Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva

Articolo 42

Accertamento

1. La Provincia tramite il Settore preposto all'attività di verifica o tramite i soggetti autorizzati ex art.1, comma 179 della L.n. 296/2006, nonché altri dipendenti della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente del Settore competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.

2.L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

3.Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 10,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 43

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità, sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

1.1) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

1.2) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

2.Nei casi di occupazione, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel presente regolamento.

3.Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

4. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi moratori come disciplinato dal Regolamento delle Entrate.

5. In caso di omesso versamento (mancato pagamento entro un anno dal termine fissato) è dovuta, oltre agli interessi moratori applicati come sopra, una maggiorazione del 50 per cento del canone dovuto.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

7. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 44

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 45

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 46

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. La Provincia evade le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 10,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 47

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è il Tribunale di Imperia.

Articolo 48

Controllo dei versamenti

1. Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

2. In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec o raccomandata AR, un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alle regolarizzazioni del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre gg 10 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.

3. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione diviene abusiva.

Articolo 49

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, al Dirigente del Servizio sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il Dirigente potrà, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla organizzazione degli uffici e dei servizi interna all'Ente, delegare, in tutto od in parte, la gestione e l'organizzazione dell'Ufficio e delle procedure ad un Funzionario Responsabile formalmente incaricato.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

TITOLO QUINTO

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 50

Ambito di applicazione

Le norme qui contenute si applicano in tutto il territorio della Provincia di Imperia e disciplinano le installazioni di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari (striscioni-locandine-stendardi) lungo le strade provinciali, oltre che le installazioni di segnali di indicazione di servizi utili e di segnali di indicazione turistici e di territorio.

I principi informatori sono la sicurezza della circolazione stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari e segnaletici.

Articolo 51

Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario:

- a) insegna di esercizio;
- b) preinsegna;
- c) sorgente luminosa;
- d) cartello;
- e) striscione, locandina e stendardo;
- f) segno orizzontale reclamistico;
- g) impianto pubblicitario di servizio;
- h) impianto di pubblicità o propaganda.

Articolo 52

Dimensioni dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere le dimensioni e le superfici comprese nei limiti indicati dall'art. 48 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Articolo 53

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere le caratteristiche indicate negli articoli 49 e 50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo

visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

3. Sono inoltre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Articolo 54

Messaggi pubblicitari

1. Non sono consentiti messaggi pubblicitari che possano ledere e/o offendere la dignità e il decoro di alcuno, né quelli che possano trascendere il comune senso del pudore.

2. Non è consentito l'utilizzo della simbologia prevista per la segnaletica stradale.

3. Il retro dei mezzi pubblicitari monofacciali e di quelli segnaletici è di colore opaco grigio scuro/nero.

4. All'esterno dei centri abitati, i messaggi pubblicitari non possono riportare indicazioni supplementari al messaggio principale se non di rapido recepimento mnemonico da parte dell'utenza stradale, ossia diciture che per una loro corretta e/o completa ricezione possano indurre l'utente della strada a rallentare o arrestare la propria marcia pregiudicando la sicurezza della circolazione stradale.

Articolo 55

Ubicazione lungo le strade dei mezzi pubblicitari

1. I punti vietati, le distanze e l'esposizione da rispettare, per l'installazione o il mantenimento dei mezzi pubblicitari, sono quelle previste dall'articolo 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

2. Le distanze si applicano nel senso della singola direttrice di marcia, considerando a tal fine ogni elemento di comunicazione visiva rivolto all'utente della strada che percorre una singola direttrice di marcia indifferentemente dalla posizione di tale manufatto.

3. All'esterno dei centri abitati l'installazione di insegne di esercizio su pertinenze private degli esercizi fronteggianti le curve è ammessa a distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata, oppure a distanza inferiore a condizione che siano collocate in posizione parallela alla strada e in aderenza al fabbricato di pertinenza dell'esercizio.

4. La Provincia, qualora ne sussista l'opportunità e previa valutazione dei responsabili degli uffici tecnici competenti, può subordinare l'installazione del mezzo pubblicitario alla realizzazione di dispositivi di protezione e/o alla modifica della segnaletica verticale presente in loco, a carico del soggetto interessato.

Articolo 56

Segnali di indicazione alberghiera, industriale, turistica e di territorio

1.I segnali di indicazione turistica e di territorio sono disciplinati dall'art. 134 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), e devono avere le seguenti caratteristiche:

- colori predefiniti dall'articolo 78, comma 2 del D.P.R. 495/1992
 - per alberghi e strutture ricettive affini: sfondo bianco/scritta blu o nera
 - per camping e punti di interesse turistico: sfondo marrone/scritta bianca
 - per stabilimenti industriali, artigianali e centri commerciali: sfondo nero/scritta gialla
- forma rettangolare e dimensioni di cm 125 di base per cm 25 di altezza, oppure di cm 100 di base per cm 20 di altezza;
- composizione e ordine degli elementi: freccia, simbolo e iscrizione su una o due righe, come indicato nelle tabelle II 13/a e II 13/b del D.P.R. 495/1992, e come rappresentato nelle figure da II 294 a II 301;
- raffigurazione di un simbolo tra quelli di cui alle figure da II 100 a II 231 del D.P.R. 495/1992, è preclusa pertanto la segnalazione di attività non raffigurate in tali simboli;
- collocazione sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, a non oltre i 10 km di distanza dal luogo stesso;
- in generale devono essere conformi alle disposizioni contenute negli articoli disciplinanti le categorie sovraordinate:

SEGNALETICA VERTICALE (*art. 77 e s.*)

└─ SEGNALI DI INDICAZIONE (*art. 126*)

└─ SEGNALI DI DIREZIONE (*art. 128*)

└─ SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (*art. 134*)

Devono inoltre rispettare tutte le disposizioni seguenti:

1. non possono contenere messaggi pubblicitari, né essere abbinati a mezzi pubblicitari;
2. non possono contenere ulteriori diciture oltre alla denominazione dell'attività segnalata;
3. non possono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali;
4. non possono essere abbinati agli altri segnali stradali;
5. non possono essere collocati sulle isole spartitraffico interne alle aree di intersezione;
6. possono essere collocati sulla soglia dell'intersezione o al limite di uscita della stessa;
7. possono essere posti in posizione autonoma e singola;
8. sul medesimo supporto possono essere collocati un numero massimo di 6 segnali delle stesse dimensioni;
9. le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria; può essere applicata su di essi la pellicola rifrangente di classe I, è vietato l'impiego di pellicole ad elevata efficienza rifrangente.

2.La Provincia di Imperia valuterà la necessità delle installazioni richieste in funzione della utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.

Articolo 57

Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili sono disciplinati dall'art. 136 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), e devono avere le seguenti caratteristiche:

- forma rettangolare e dimensioni di cm 60 di base per cm 90 di altezza, in abbinamento al pannello integrativo “distanza” l'altezza complessiva è di cm 110, possono essere valutate dimensioni diverse in caso di segnale multiplo di cui alla figura II 376;
- colori, composizione e ordine degli elementi: simbolo, iscrizione ed eventuale freccia, come indicato nella tabella II 8 del D.P.R. 495/1992, e come rappresentato nelle figure II 354 (assistenza meccanica), II 356 e II 357 (rifornamento), II 363 (campeggio), II 365 (motel), II 366 (bar), II 367 (ristorante);
- collocazione sulle strade extraurbane;
- in generale devono essere conformi alle disposizioni contenute negli articoli disciplinanti le categorie sovraordinate:

SEGNALETICA VERTICALE (*art. 77 e s.*)

 └─ SEGNALI DI INDICAZIONE (*art. 126*)

 └─ SEGNALI che forniscono indicazioni di servizi utili (*art. 136*)

Devono inoltre rispettare tutte le disposizioni seguenti:

1. non possono contenere messaggi pubblicitari, né essere abbinati a mezzi pubblicitari;
2. non possono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali;
3. non possono essere abbinati agli altri segnali stradali;
4. le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria;
5. può essere applicata su di essi la pellicola rifrangente di classe I, è vietato l'impiego di pellicole ad elevata efficienza rifrangente.

Articolo 58

Impianti pubblicitari di servizio

1. La superficie massima dei cartelli pubblicitari da installare su paline di fermata autobus è di 1,50 mq monofacciale e di 3,00 mq bifacciale, e sulle pensiline di fermata autobus è di 2,00 mq.

2. Fuori dai centri abitati, agli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus non si applicano le distanze previste dal comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992, fermo restando il rispetto delle distanze previste per tali strutture dall'art. 352 dello stesso decreto.

3. E' comunque vietato il posizionamento nei punti indicati dal comma 3 del già citato articolo 51 del D.P.R. 495/1992.

4. In ogni caso l'installazione di mezzi pubblicitari su paline e pensiline di fermata autobus, affinché possa essere legittimamente realizzata, dovrà essere approvata dal gestore del servizio pubblico di linea per il trasporto di persone autorizzato, ai sensi dell'art. 352 del D.P.R. 495/1992, ad apporre ed a mantenere tali manufatti.

5. Fuori dai centri abitati è vietata l'installazione di impianti pubblicitari di servizio costituiti da transenne parapetonali.

6. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali.

Articolo 59

Permessi

1. All'esterno dei centri abitati la collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari in vista delle strade provinciali, nonché la collocazione di segnali di indicazione di servizi utili e di segnali di indicazione turistici e di territorio lungo le strade provinciali, è soggetta in ogni caso ad autorizzazione stradale da parte della Provincia.

La durata dell'atto di autorizzazione è di anni 3 (tre) ed è rinnovabile. La durata dell'atto per le installazioni temporanee (striscioni-locandine-standardi) è indicata nell'atto stesso ed in ogni caso non può essere superiore ai 12 mesi.

2. Nell'interno dei centri abitati la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta della Provincia se la strada è provinciale. Il nulla osta assume efficacia soltanto nell'ambito del provvedimento di autorizzazione comunale. Il nulla osta non è un titolo abilitativo, pertanto non ha scadenza e non è, né rinnovabile, né volturabile.

3. Quando i mezzi pubblicitari, esclusi i segnali, vengono collocati su una strada appartenente ad un ente diverso e sono evidentemente visibili da una strada provinciale, l'autorizzazione alla loro installazione è subordinata al preventivo nulla osta della Provincia.

4. Non sono soggetti ad autorizzazione i cartelli e le targhe di superficie non superiore a 0,2 mq, né i manifesti informativi che non siano alla diretta attenzione degli utenti della strada a bordo di veicoli (es. bacheche, avvisi pubblici, manifesti elettorali).

5. Non sono soggette ad autorizzazione le insegne d'esercizio collocate a distanza maggiore di 30 metri dalla sede stradale; non sono altresì soggette ad autorizzazione le insegne d'esercizio parallele al senso di marcia dei veicoli, di superficie non superiore a 1,00 mq, poste a distanza non inferiore a 5 metri dalla sede stradale.

6. È consentita l'installazione, all'interno dell'area verde adibita a rotatoria di cartelli pubblicitari reclamizzanti soltanto l'azienda che cura l'area stessa, previa intesa scritta con la Provincia. I cartelli potranno avere le dimensioni massime di cm 100 di base per cm 80 di altezza. La quantità massima di cartelli è pari al numero di strade che si intersecano.

7. L'autorizzazione stradale non legittima il titolare ad installare o mantenere mezzi pubblicitari o segnaletici qualora il medesimo non sia in possesso di tutte le altre autorizzazioni necessarie ed eventuali prescritte dalle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, tributarie e civili.

8. Il registro prescritto dall'articolo 53, comma 9, del D.P.R. 495/1992 è tenuto in forma automatizzata nell'ambito della procedura informatica di registrazione di tutte le autorizzazioni richieste e rilasciate sulle strade provinciali.

9. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

10. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari o segnaletici, l'autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione.

11. Il soggetto autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.

Articolo 60

Istanze

1. Le istanze tendenti ad ottenere l'autorizzazione stradale sono presentate alla Provincia e vengono istruite per ordine di protocollo.

2. Il richiedente deve indicare nell'istanza, ovvero allegare alla medesima, oltre alla eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Ente:

- a) numero di strada e progressiva distanziometrica, in corrispondenza del punto di collocazione, espressa in chilometri, ettometri e metri, desumibili con l'ausilio dei segnali di progressiva chilometrica o ettometrica presenti in loco;
- b) breve relazione tecnica descrittiva dell'impianto, del punto di collocazione e delle modalità di installazione, completa delle misure delle dimensioni e delle distanze;
- c) autodichiarazione prevista dall'art. 53 comma 3 del D.P.R. 495/1992, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
- d) bozzetto a colori;
- e) documentazione fotografica con fotomontaggio dell'impianto per ciascun senso di marcia nella quale sia chiaramente visibile l'intera sede stradale nella sua larghezza oltreché ciascuna faccia dell'impianto nella sua integrità;
- f) planimetria del tratto di strada compreso tra i 100 m precedenti ed i 100 m successivi al punto di collocazione del cartello, da riprodurre in scala 1:1000 su formato A4, completa degli elementi necessari a verificare il rispetto delle norme relative al posizionamento dell'impianto, ai sensi dell'art. 53 c. 3 del D.P.R. 495/1992, con la riproduzione oltre che delle caratteristiche proprie della strada (curve, intersezioni, ponti, cavalcavia, ecc..) anche di tutti i segnali stradali e gli altri mezzi pubblicitari esistenti, e completa delle quote planimetriche indicanti le distanze dal punto di collocazione ad ogni singolo elemento riprodotto;
- g) estratto di mappa catastale con l'ubicazione dell'impianto, completa degli identificativi catastali;
- h) autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta di essere in possesso del permesso del proprietario del sedime sul quale si intende installare l'impianto pubblicitario, qualora l'area risulti di proprietà privata;
- i) attestazione di versamento degli oneri previsti.

3. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato che entro il termine perentorio di giorni 30 dovrà produrre le integrazioni richieste; in caso contrario l'istanza si intende rinunciata. E' ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.

4. L'istanza per il rilascio del nulla osta va presentata di norma alla Provincia dall'Amministrazione comunale, ovvero da altro ente, competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ovvero del rinnovo dell'autorizzazione. La Provincia evade l'istanza entro 60 (sessanta) giorni lavorativi. L'Amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e

qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta alla Provincia di Imperia allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati. Una volta esaminati gli atti e qualora sussistano i presupposti, sarà rilasciato il Nulla Osta all'Amministrazione procedente, previo pagamento del corrispettivo dovuto da parte del titolare dell'impianto da autorizzare. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione procedente ed all'interessato che dovrà sopperirvi entro 30 (trenta) giorni. A conclusione del procedimento, l'Amministrazione procedente avrà cura di inoltrare alla Provincia copia dell'autorizzazione. Al fine di snellire ed agevolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione comunale, il titolare dell'impianto da autorizzare ha la facoltà di presentare autonomamente alla Provincia copia dell'istanza presentata all'Amministrazione comunale completa di tutti gli elaborati allegati.

5. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo finale entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza, fatta salva la sospensione del termine per richiesta di integrazioni.

Il termine sopra indicato è ridotto a 15 giorni lavorativi per il rilascio di autorizzazioni temporanee.

6. Scaduti i termini sopra indicati senza che sia stato rilasciato il provvedimento autorizzativo, il richiedente non è titolato all'installazione del mezzo pubblicitario in quanto l'istituto del silenzio-assenso non è valevole per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione. (cfr. Sentenza n. 4869/2007 Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile).

Articolo 61

Rinnovo

1. Gli atti dirigenziali di autorizzazione o di concessione rilasciati dalla Provincia di Imperia, possono essere rinnovati di ulteriori 3 (tre) anni, previa presentazione di istanza da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza e previo versamento del corrispettivo.

2. Dovranno essere allegate all'istanza, l'attestazione del versamento del corrispettivo dovuto e documentazione fotografica datata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione, costituita da una foto per ciascun senso di marcia nella quale sia chiaramente visibile l'intera sede stradale nella sua larghezza oltreché ciascuna faccia dell'impianto nella sua integrità.

3. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza dell'atto precedente.

4. In mancanza della domanda di rinnovo, l'autorizzazione decade il giorno stesso della scadenza.

Articolo 62

Diniego

1. Qualora l'istanza non possa essere accolta il dirigente emette provvedimento di diniego con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

2. E' possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

Articolo 63

Cessione di posizioni e mezzi pubblicitari -Voltura

1. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni e degli impianti autorizzati, deve essere presentata tempestiva comunicazione corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.
2. Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia restano valide fino alla loro scadenza.
3. L'azienda subentrante alla scadenza delle autorizzazioni potrà chiederne il rinnovo con le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Nel caso di cessione di impianti tra persone fisiche, il nuovo proprietario dovrà presentare domanda di voltura della titolarità dell'autorizzazione.
5. Dovranno essere allegate all'istanza, l'attestazione del versamento del corrispettivo dovuto per il rilascio dell'atto, e documentazione fotografica datata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione, costituita da una foto per ciascun senso di marcia nella quale sia chiaramente visibile l'intera sede stradale nella sua larghezza oltreché ciascuna faccia dell'impianto nella sua integrità.
6. Laddove la successione avvenga "inter vivos", l'obbligo della comunicazione spetta anche al titolare precedente che deve controfirmare la domanda presentata dal subentrante, dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla concessione e/o autorizzazione di cui è titolare.
7. L'omessa richiesta di voltura comporta l'obbligo del concessionario al pagamento di tutte le somme dovute per canoni e tasse in solido con chi subentra nella concessione.

Articolo 64

Termine di installazione

1. Il provvedimento di autorizzazione fissa in 1 anno, dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, il termine ultimo per l'installazione integrale dei mezzi pubblicitari o segnaletici.
2. La mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione.

Articolo 65

Variazione del messaggio pubblicitario

1. La variazione del messaggio pubblicitario degli impianti posizionati fuori dai centri abitati è disciplinata dall'art. 53, comma 8 e dall'art. 56, comma 5 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
2. All'interno dei centri abitati l'eventuale richiesta di variazione del messaggio pubblicitario deve essere presentata al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione; in tal caso la Provincia non rilascia alcun parere.

Articolo 66

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

-verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari o segnaletici e delle loro strutture di sostegno;
-effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
-adempire nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
-procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.

2. La manutenzione dell'impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell'autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.

3. Il riscontro di un cattivo stato di conservazione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, la revoca dell'autorizzazione e la rimozione dell'impianto qualora costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati e/o il rimborso delle spese sostenute.

4. La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

5. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a rispondere in toto dei danni eventualmente provocati dall'impianto, siano essi nei confronti dell'Amministrazione, sia verso terzi.

Articolo 67

Targhette di identificazione

1. Su ogni mezzo pubblicitario o segnaletico autorizzato, dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione prevista dall'art. 55 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

In essa sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.

2. E' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. Le iscrizioni dovranno in ogni caso essere aggiornate ad ogni variazione dei dati medesimi.

Articolo 68

Oneri

1. La Provincia fissa gli importi degli oneri per le operazioni tecnico-amministrative dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni e nulla osta.

2. Per il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni e nulla osta il soggetto richiedente deve versare un corrispettivo determinabile sulla base del tariffario predisposto dalla Provincia, da intendersi come rimborso per spese di istruttoria e sopralluogo, determinate forfettariamente.

3. Il tariffario è approvato con Decreto del Presidente della Provincia ed è reso pubblico entro il 31 ottobre dell'anno precedente come previsto dal comma 7 dell'articolo 53 del D.P.R. 495/1992.

4. Il tariffario approvato è trasmesso ogni anno all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

5. Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di nulla osta è subordinato al versamento da parte del richiedente del corrispettivo.

6. Le tariffe alla voce "cartelli e altri mezzi pubblicitari" si applicano ai cartelli e agli impianti pubblicitari di servizio; le tariffe alla voce "insegne d'esercizio" si applicano alle insegne collocate su l'area pertinenziale dell'azienda stessa; le tariffe alla voce "segnali di indicazione" si applicano ai segnali di cui agli articoli 134 e 136 del D.P.R. n. 495/1992, oltreché alle preinsegne.

7. La tariffa relativa ai mezzi pubblicitari di superficie complessiva maggiore di 12 mq, è applicata a quegli impianti per i quali sono previste specifiche deroghe alle norme disciplinanti i limiti dimensionali, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 495/1992.

8. Per le installazioni temporanee fino a un anno, le tariffe sono diversificate solamente in funzione della durata temporale, distinguendo i primi 30 giorni dai periodi successivi di pari durata. Oltre i primi 30 giorni, il corrispettivo dovuto è proporzionale al numero di periodi di 30 giorni di durata delle installazioni, arrotondato per eccesso nel caso in cui il numero di giorni complessivi non sia un multiplo di 30.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 69

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla loro naturale scadenza, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizione contenute nel Regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone costituisce implicita accettazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 70

Rinvii e abrogazione norme esistenti

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si intendono applicabili le norme contenute nel D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle contenute nel D.Lgs. n. 446/1997 e in tutte le altre disposizioni di legge in vigore.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme stabilite dalla Provincia di Imperia in materia di concessioni e/o autorizzazioni stradali.

Articolo 71

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e provinciale afferente al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Il tariffario allegato al presente Regolamento avrà decorrenza 1° gennaio 2022 per quanto riguarda le occupazioni temporanee e dal 1° gennaio 2023 per quanto riguarda le occupazioni permanenti, in modo da consentire una migliore ed efficace informazione all'utenza e l'aggiornamento del gestionale software attualmente in uso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.